

MARIALUISA NAVARRA (\*)

## LA «POENA» DEL CARCERE PER DEBITI IN AMBROGIO DI MILANO

**Abstract:** The essay analyses some Ambrogio's works concerning personal execution. The pieces, taken from *De Nabuthae* and *De Tobia*, prove reliably the persistence in the IV Century A.D. of the *ductio* of the debtor, in a condition of poverty, to the creditor's private prison. This praxis is not in contrast with the law in force, but totally in accordance with it. The increase of socio-economic inequalities enhances the preservation, in the advantage of *potentes*, of a juridical means which had, still in the late imperial age, an afflicting nature.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La testimonianza del *De Nabuthae historia*. – 3. La testimonianza del *De Tobia*. – 4. Conclusioni.

### 1. — *Premessa.*

In tema di esecuzione personale, cioè l'esecuzione forzata che colpisce la persona del debitore nella sua fisicità, «un campo che andrebbe arato a fondo è certamente quello delle fonti cristiane»: l'invito, rivolto da Leo Peppe nell'ormai lontano 1981<sup>(1)</sup>, a distanza di oltre un trentennio, non è stato ancora raccolto.

In effetti, si tratta di un compito complesso: la vastità del potenziale materiale da scandagliare può scoraggiare dal cimentarsi in un'impresa dagli esiti incerti e che rischiano, con molta probabilità, di non essere comunque esaustivi. Va da sé che un modo, ancorché parziale, per raccogliere materiali che attestino riferimenti alla normazione e alla prassi dell'esecuzione

---

(\*) Università degli Studi di Perugia. Accademia Romanistica Costantiniana.

<sup>(1)</sup> Cfr. L. PEPPE, *Studi sull'esecuzione personale*, I, *Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano, 1981, p. 18, nt. 29.

personale nel tardo impero romano può consistere in una ricerca per parole-chiave con l'ausilio degli strumenti sia di tipo tradizionale sia informatici (lessici, banche dati) che sono oggigiorno ampiamente disponibili. Tuttavia, negli scritti patristici la terminologia giuridica attinente all'esecuzione sul corpo del debitore è sovente impiegata in modo figurato. Gli esempi sono numerosi<sup>(2)</sup> e indubbiamente notevoli perché tracce dell'appropriazione, seppure strumentale, da parte dei Padri della Chiesa di lessico e concetti giuridici. D'altro canto, proprio la ricorrenza di vocaboli tecnici al di là del loro specifico significato impone molta prudenza e un'accurata selezione delle fonti.

Alla luce di queste considerazioni, con il presente contributo si intende richiamare l'attenzione su alcuni testi appartenenti ad Ambrogio di Milano, per lo più già segnalati da Gustav Ernst Heimbach<sup>(3)</sup>, parzialmente ripresi da Ludwig Mitteis nel fondamentale lavoro su *Reichsrecht* e *Volksrecht* nelle province orientali romane<sup>(4)</sup>, ma successivamente in gran parte poco valorizzati da chi si è occupato di esecuzione personale nel tardo impero senza

---

<sup>(2)</sup> A titolo meramente esemplificativo, si veda la ricorrenza dell'espressione «*servus addictus est*» nelle opere di Agostino: *Contra Iul.* 5.3.12; *De civ. Dei* 4.3 e 19.15; *De fide et op.* 24.45; *De fide spe et char.* 9.30 e 31.118; *De nuptiis et concup.* 2.3.8; *De perfect. iust. hom.* 4.9; *De spiritu et litt.* 30.52; *Epist.* 145.2; *Opus imperf. contra secund. respons. Iul.* 1.74; 1.107 e 1.112; *Sermo.* 156.11.12, cui possono aggiungersi, tra altre, le locuzioni «*nec sententiae quodammodo addictus alienae*» (*De civ. Dei* 18.41.1), «*homini addicto et vendito*» (*De fide et op.* 9.30), «*peccato sicut servus addictus*» (*Opus imperf. contra secund. respons. Iul.* 1.98), «*anima carnalis carni addicta*» (*Sermo.* 255.7.7) e molteplici usi del verbo *addico* per significare «assoggettamento», p. es., in *Contra Faustum Manich.* 8.1: «*si me ultra addixerō servitutē*»; in *De libero arb.* 3.10.29: «*principi huius mundi ... addictus est*»; in *Opus imperf. contra secund. respons. Iul.* 1.76: «*peccato addicti sumus*». Considerazioni generali sull'utilizzo di *addictus* «nelle fonti extragiuridiche, fino alla tarda antichità», in L. PEPPE, *Fra corpo e patrimonio. Obligatus, addictus, ductus, persona in causa mancipi*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di A. Corbino, M. Humbert e G. Negri, Pavia, 2010, p. 446.

<sup>(3)</sup> Cfr. G.E. HEIMBACH, *Die Lehre von dem Creditum nach den gemeinen in Deutschland geltenden Rechten*, Leipzig, 1970 (rist. facs. dell'ed. Leipzig 1849), p. 17 ss.

<sup>(4)</sup> L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig, 1891 (rist. 1984), p. 453 ss., ove 'accusa' Heimbach di essere «wenig wählerisch» e di citare anche passi che contengono «bloss rhetorische Bildersprache». Sul punto, v. oltre, p. 102.

che, peraltro, sulla loro attendibilità e ancor più sulla loro portata si sia giunti a una concordanza di opinioni tra gli studiosi<sup>(5)</sup>.

## 2. — *La testimonianza del De Nabuthae historia.*

La rassegna può cominciare da un passo tratto dal *De Nabuthae historia*, opera in cui Ambrogio, commentando la vicenda biblica del povero Naboth sopraffatto dal ricco Achab, denuncia i soprusi dei *potentes* di ogni tempo e descrive la sorte che, ancora nel IV secolo d.C., spetta ai debitori. Ambrogio, in altre parole, attualizza l'episodio biblico che assume a prototipo di una situazione diffusa nella realtà tardoimperiale<sup>(6)</sup> e oggetto di una polemica sociale che sarebbe riduttivo considerare un mero topos o, peggio ancora, un banale cliché<sup>(7)</sup>. Come è stato autorevolmente affermato, invero «fortissime furono sempre in lui l'insofferenza per le ineguaglianze sociali e la sollecitudine per i poveri»<sup>(8)</sup> bisognosi di protezione.

<sup>(5)</sup> V. oltre, ntt. 19 e 20.

<sup>(6)</sup> Sull'attualizzazione della vicenda di Naboth, cfr. R. BOHLEN, *Täglich wird ein Nabot niedergeschlagen. Zur homiletischen Behandlung von 1 Kön 21 in Ambrosius De Nabuthae*, in *Trier Theologische Zeitschrift*, 88, 1979, p. 221 ss.

<sup>(7)</sup> Sulla dottrina sociale di Ambrogio v. la bibliografia citata ora da G. HEIDL, *Wealth and Poverty St. Ambrose's Spiritual and Social Teaching*, in *Povert  e ricchezza nel cristianesimo antico (I-V sec.)*. XLII *Incontro di studiosi dell'antichit  cristiana*, Roma, 2016, p. 399, nt. 1, da integrare con A.O. LOVEJOY, *Notes and Documents. The Communism of St. Ambrose*, in *Journal of the History of Ideas*, 3, 1942, p. 458 ss. Tra gli studi pi  recenti v., in particolare, P. BROWN, *Through the Eye of a Needle: Wealth, the Fall of Rome, and the Making of Christianity in the West, 350-550 AD*, Princeton-Oxford, 2012, p. 131 ss.; e ora R. LIZZI TESTA, *'Praesul et possessor': Ambrogio e la propriet  privata*, in *Ambrogio e la questione sociale. Dies Academicus (Milano, 4-5 Aprile 2016)*, in corso di stampa, ove l'A. affronta, tra altre questioni, il tema dell'uso della ricchezza in Ambrogio. A tale studio si rinvia altres  per una messa a punto sulla questione del preteso 'comunismo' di Ambrogio e la letteratura a tale proposito citata nelle ntt. 7-11. Ringrazio l'A. per la disponibilit  delle bozze.

<sup>(8)</sup> Cos  E. PARATORE, *Profilo della letteratura latina*, Firenze, 1971, p. 441. Se ne pu  trarre conferma da PAULIN., *Vita Ambrosii* 38.4-5: *Soll citus etiam pro pauperibus et captivis nimium; nam in tempore quo episcopus ordinatus est, aurum omne atque argentum quod habere poterat, ecclesiae vel pauperibus contulit. Praedia etiam quae habebat, reservato usufructu germanae suae, donavit ecclesiae, nihil sibi quod hic suum diceret derelinquens, ut nudus atque expeditus miles Christum Dominum sequeretur, qui cum dives*

È della carcerazione di un *pauper* che Ambrogio sembra parlare da testimone oculare in:

De Nab. 5.21: *Vidi ego pauperem duci, dum cogeret solvere, quod non habebat, trahi ad carcerem, quia vinum deerat ad mensam potentis, deducere in auctionem filios suos, ut ad tempus poenam differire posset. (...)*

*Vidi ego*: è probabile – per Mitteis è assolutamente certo – che il vescovo di Milano stia parlando di eventi a lui contemporanei<sup>(9)</sup>. Le sue sono scarse ma vivide ed efficaci parole ispirate a pietà e compassione verso i debitori<sup>(10)</sup>.

Lo specifico riferimento al vino, che manca alla tavola del *potens*, evidenzia l'opulenza del vorace creditore, il quale difetta soltanto del superfluo – il vino, per l'appunto – in contrapposizione alla miseria del debitore; consente altresì di formulare ipotesi circa lo status delle parti: è verosimile che il creditore fosse un grande proprietario terriero<sup>(11)</sup> e il

---

*esset, propter nos pauper factus est, ut nos eius inopia ditaremur.* Una convincente interpretazione del testo è ora offerta da R. LIZZI TESTA, *Praesul et possessor*' (cit. nella nt. che precede). Sul ruolo di «governatore dei poveri» assunto dal vescovo nella città tardoantica, v., principalmente, P. BROWN, *Poverty and leadership nel tardo impero romano*, Roma-Bari, 2003, p. 67 ss. (tr. it. di *Poverty and Leadership in the Later Roman Empire*, Hannover-London, 2002). La legislazione imperiale sui compiti dei vescovi in materia di assistenza è stata recentemente esaminata da C. CORBO, *Paupertas. La legislazione tardoantica*, Napoli, 2006, p. 157 ss., con ampia bibliografia.

<sup>(9)</sup> Cfr. L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht*, cit., p. 455.

<sup>(10)</sup> Cfr. J. GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire romain (IVe-Ve siècles)*, III, Paris, 1958, p. 578, ancora utile per una ricostruzione nei suoi tratti essenziali della posizione della Chiesa verso debitori e creditori. L'A. mette in evidenza non soltanto l'assunto dovere morale del creditore di non mostrarsi troppo rigoroso nell'esigere il pagamento del debito che è alla base della consigliata remissione del debito, ma anche il parallelo asserito dovere del debitore di pagare che spiega la minaccia di scomunica formulata dal Concilio di San Patrizio verso il debitore che rifiuta il pagamento al suo creditore perché pagano. Per l'influenza del cristianesimo sulla legislazione tardoimperiale in tema di obbligazioni e, in particolare, sugli sviluppi del *favor debitoris*, cfr., per tutti, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, *La famiglia – Rapporti patrimoniali – Diritto pubblico*, Milano, 1954, p. 217 ss.; M. KASER, *Das Römische Privatrecht*, II, *Die nachklassischen Entwicklungen*, 2ª ed., München, 1975, p. 327 s.

<sup>(11)</sup> Per l'equivalenza sul piano socio-economico dei *potentes* (o *potentiores*) ai grandi *possessores* e sulla ricchezza come fonte primaria del loro «potere fattuale ed anomalo», v., G. SANTUCCI, «*Potentiores*» e *abusi processuali*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 11,

debitore un piccolo affittuario obbligato a pagare il canone in natura ossia con la fornitura di vino<sup>(12)</sup>.

Il contesto socio-economico entro il quale il caso si colloca – all'apparenza non un caso isolato, ma uno di quelli cui Ambrogio doveva avere più volte assistito, forse già nelle vesti di *consularis Liguriae et Aemiliae* – è, in tutta evidenza, di forti squilibri tra ricchi e poveri.

Ma nel valutare la testimonianza dal punto di vista dello storico del diritto impressiona piuttosto la tecnicità della terminologia utilizzata per descrivere il fatto: *solvere, deducere in auctionem* sono espressioni che appartengono al linguaggio giuridico e, soprattutto, per il tema che qui interessa, *duci, trahi ad carcerem* corrispondono esattamente al lessico dell'esecuzione personale<sup>(13)</sup>. D'altra parte, la formazione culturale ricevuta – quella di un giovane di famiglia senatoria educato alle *liberales disciplinae*<sup>(14)</sup> –, l'esercizio dell'avvocatura presso il tribunale della prefettura del pretorio (d'Italia, Africa e Illirico) con sede a Sirmio, l'attività consiliare svolta per il prefetto del pretorio Sesto Petronio Probo<sup>(15)</sup>, nonché l'esperienza, in specie quella giurisdizionale, acquisita in qualità di governatore provinciale<sup>(16)</sup>, avevano costituito ad Ambrogio un

---

Napoli, 1996, p. 327 ss., e la letteratura citata da S. GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano*, 2ª ed., Perugia, 2008, p. 10 s., nt. 11, il quale, come F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, 2ª ed., Napoli, 1975, p. 581 s., indica nella carica civile o militare rivestita l'altro elemento su cui poteva basarsi la loro posizione di supremazia.

<sup>(12)</sup> V., in tal senso, L. RUGGINI, *Economia e società nell' «Italia annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Bari, 1995 (rist. an. con nuova Introduzione, aggiornamenti bibliografici, errata corrige e rettifiche dell'ed. Milano, 1961), pp. 95 e 254, ove notizie circa la diffusione della coltivazione della vite nell'Italia settentrionale all'epoca di Ambrogio che corroborano l'attendibilità della testimonianza.

<sup>(13)</sup> Sulla terminologia tecnica dell'esecuzione personale, v., per tutti, B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, p. 386 ss.

<sup>(14)</sup> Tra le quali il diritto che Ambrogio potrebbe avere studiato nella scuola di Roma. Sulla formazione giuridica di Ambrogio, cfr. V.R. VASEY, *The social Ideas in the Works of St. Ambrose. A Study on De Nabuthe*, Roma, 1982, p. 59 ss.

<sup>(15)</sup> In qualità di *assessor* secondo A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, I, A.D. 260-395, Cambridge, 1971, *Ambrosius* 3, p. 52.

<sup>(16)</sup> Per tali scarse notizie v., PAULIN., *Vita Ambrosii* 5.1: *Sed postquam edoctus liberalibus disciplinis ex urbe egressus est professusque in auditorio praefecturae praetorii, ita splendide causas perorabat*

solido bagaglio di conoscenze giuridiche messo poi a servizio dell'esercizio delle funzioni laiche legate al suo ministero episcopale<sup>(17)</sup>, in particolare quella di giudice rivestita in sede di *episcopalis audientia*<sup>(18)</sup>. La padronanza della terminologia, per quanto notevole, dunque, in definitiva, non meraviglia.

---

*ut eligeretur a viro illustri Probo, tunc praefecto praetorii, ad consilium tribuendum, post quod consularitatis suscepit insignia ut regeret Liguriam Aemiliamque provincias.*

<sup>(17)</sup> Dopo quella che S. MAZZARINO, *Ambrogio nella società del suo tempo*, Milano, 1977, p. 13 [poi con il titolo *Strutture aristocratiche e dignità ecclesiastica*, in *Storia sociale del vescovo Ambrogio*, Roma, 1989, p. 9], ha efficacemente definito come una specie di «conversione» di Ambrogio «non già dal paganesimo al cristianesimo (...) ma dalla carriera senatoria, civile, a quella ecclesiastica». Nella sterminata bibliografia sulla vita e le opere di Ambrogio si v., J.-R. PALANQUE, *Saint Ambroise et l'Empire romain. Contribution à l'histoire des rapports de l'Église et de l'État à la fin du quatrième siècle*, Paris, 1933; F.H. DUDDEN, *The Life and Times of St. Ambrose*, Oxford, 1935; N.B. McLYNN, *Ambrose of Milan: Church and Court in a Christian Capital*, Berkeley-Los Angeles-London, 1994.

<sup>(18)</sup> Tra gli studi più recenti sull'*episcopalis audientia*, cfr., in particolare, F.J. CUENA BOY, *La episcopalis audientia*, Valladolid, 1985; G. VISMARA, *Ancora sull'episcopalis audientia (Ambrogio arbitro o giudice?)*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 53, 1987, p. 53 ss.; M.R. CIMMA, *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino, 1989; G. VISMARA, *La giurisdizione civile dei vescovi (secoli I-IX)*, Milano, 1995; O. HUCK, *À propos de CTb. 1,27,1 et CSirm 1. Sur deux textes controversés relatifs à l'episcopalis audientia constantinienne*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 120, 2003, p. 78 ss., che vi è tornato in *La «création» de l'audientia episcopalis par Constantin*, in *Empire chrétien et Église aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles: intégration ou «concordat»? La témoignage du Code Théodosien. Actes du Colloque international (Lyon, 6, 7 et 8 octobre 2005)*, Textes rassemblés et édités par J.N. Guinot et F. Richard, Paris, 2008, p. 295 ss.; R. HAENSCH, *Die Rolle der Bischöfe im 4. Jahrhundert: Neue Anforderungen und neue Antworten*, in *Chiron*, 37, 2007, p. 153 ss. V., anche, G. CRIFÒ, *Lezioni di storia del diritto romano*, 5<sup>a</sup> ed., Bologna, 2010, pp. 472 s. e 484, il quale se ne era già occupato in *A proposito di episcopalis audientia*, in *Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV<sup>e</sup> siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'André Chastagnol (Paris, 20-21 janvier 1989)*, Paris, 1992, p. 397 ss. Ulteriore bibliografia in C. CORBO, *Paupertas*, cit., p. 178 s., nt. 31, alla quale si rinvia per la discussione sull'*episcopalis audientia* quale sede in cui potevano trovare protezione le categorie più deboli. Sul conferimento ai vescovi di funzioni laiche, tra cui l'attribuzione di compiti giudiziari, che si svilupperà in misura notevole al tempo di Giustiniano, cfr. S. PULIATTI, *Le funzioni civili del vescovo in età giustiniana*, in *Athenaeum*, 92.1, 2004, p. 139 ss.; ID., *I rapporti fra gerarchia ecclesiastica e gerarchia statale nella legislazione di Giustiniano*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, 6, Milano, 2007, p. 281 ss. Sui caratteri della giurisdizione del vescovo v., ora, L. LOSCHIAVO, *Non est inter vos sapiens quisquam, qui possit indicare inter fratrem suum? Processo e giustizia nel primo cristianesimo dalle origini al vescovo Ambrogio*,

La questione è tuttavia un'altra: l'impiego di vocaboli tecnici in un testo oratorio non può costituire di per sé prova del valore giuridico della fonte di cui, invece, vanno cercate ulteriori conferme a cominciare dalla coerenza della terminologia con le situazioni rappresentate sempre che, occorre aggiungere, queste siano verosimili.

Ora, della plausibilità del caso descritto dal vescovo di Milano non c'è motivo di dubitare: certamente non sul piano socio-economico e, dunque, dei rapporti di forza tra creditori *potentes* e debitori *pauperes* nella tarda antichità.

Se si passa, poi, a una valutazione della situazione rappresentata in prospettiva giuridica, essa risulta complicata dalla carenza di informazioni. Dal passo si evince che il debitore è stato *ductus* e che è stato tratto in carcere, ma non si ricavano ulteriori dettagli sulle vicende processuali. Fino a prova contraria, che il brano in sé e per sé non fornisce, si tratta di un caso di esecuzione sulla persona del debitore con conseguente *ductio* nel carcere privato del creditore. Nel testo non c'è nessun indizio che possa fare sostenere che il carcere di cui si fa parola sia pubblico<sup>(19)</sup> o per ipotizzare una carcerazione cautelare<sup>(20)</sup>. La lettura combinata dei testi ambrosiani lascia presumere, in-

---

in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, I, Saggi, Santarcangelo di Romagna, 2015, p. 75 ss.; G.M. OLIVIERO NIGLIO, *Caratteri della giurisdizione vescovile e rapporti chiesa-stato nei canoni conciliari della Gallia tra V e VII secolo*, in *Ravenna Capitale. Giudizi*, cit., p. 161 ss. Non è escluso che il caso riferito in *De Tob.* 10.36-37 (su cui v. oltre, p. 98 ss.) sia stato deciso da Ambrogio in *episcopalis audientia*.

<sup>(19)</sup> Di diverso parere J.-U. KRAUSE, *Gefängnisse im Römischen Reich*, Stuttgart, 1996, p. 156, secondo il quale il passo (e analogamente *De Tob.* 10.36, su cui v. oltre, p. 98 ss.) attiene alla pubblica carcerazione dei debitori. A mio avviso, l'opinione va respinta: la terminologia e il contesto narrativo riconducono in maniera inequivocabile all'esecuzione attuata nel carcere privato del creditore.

<sup>(20)</sup> Diversamente S. SCHIAVO, *Esecuzione personale dei debitori e carcerazione privata nelle costituzioni imperiali di età postclassica e giustiniana*, in *Annali dell'Univ. di Ferrara – Sc. giur.*, 21, 2007, p. 87, nt. 113, ritiene difficile ricavare dalle testimonianze ambrosiane, compresa quella qui discussa, se si tratti di carcerazione utilizzata con funzione esecutiva o di custodia cautelare. L'ipotesi della carcerazione preventiva mi pare da escludere per le considerazioni svolte nella nota che precede a proposito della posizione di Krause. Anche la lettura di *De Tob.* 7.26 in combinazione con *De Tob.* 7.27 (v. oltre, p. 98), non lascia spazio a ipotesi di *vincula* a scopo cautelare.



vece, come si vedrà nel prosieguo, la conformità della vicenda all'esecuzione fondata sull'*addictio* per sottrarsi alla quale – meglio ancora per differirla – i poveri non hanno altro rimedio che vendere all'asta i propri figli.

Si noti la sequenza rappresentata da Ambrogio: il debitore è *ductus*, di conseguenza è tratto in carcere, ma ciò non gli impedisce di *deducere in auctionem* i figli. Il che è compatibile con la semilibertà in cui potevano venirsi a trovare gli *addicti* a discrezione dei creditori<sup>(21)</sup>.

Nell'episodio narrato da Ambrogio l'intervento di un terzo consente, però, il riscatto del *pauper* ed evita momentaneamente la vendita all'asta della prole come può ricavarsi proseguendo nella lettura di

De Nab. 5.21: (...) *Inventum forte aliquem, qui in illa necessitate subvenerit. Redit ad hospitium cum suis pauper direpta spectans omnia, nihil sibi ad cibum relictum, ingemescens filiorum famem, dolens quod eos non potius ei qui posset pascere vendidisset. Redit ad consilium, vendendi sumit arbitrium. Compugnabant tamen inopiae iniuria et paternae pietatis gratiae, fames urgebat ad pretium, natura ad officium. Commori filiis paratus quam a filiis separari saepe gradum protulit, saepe revocavit. Vicit tamen necessitas, non voluta et ipsa concessit pietas necessitati.*

La vicenda che a questo proposito viene lungamente riferita fino al § 24 si trova con parole pressoché coincidenti nel contemporaneo Basilio di Cesarea<sup>(22)</sup>, molto attento ai problemi sociali sia sul piano dottrinario<sup>(23)</sup> sia

<sup>(21)</sup> In proposito, v. L. PEPPE, *Fra corpo e patrimonio*, cit., p. 475.

<sup>(22)</sup> Cfr. BAS., *Hom.* 6.4. Sulla questione della dipendenza di Ambrogio da Basilio, v., M. FORLIN PATRUCCO, *Povert  e ricchezza nell'avanzato IV secolo: la condanna dei mutui in Basilio di Cesarea*, in *Aevum*, 47, 1973, p. 230 e la bibliografia citata nella nt. 30, tra cui in particolare S. GIET, *De Saint Basile   Saint Ambroise. La condamnation du pr t   int r t au IVe si cle*, in *Recherches de Science Religieuse*, 32, 1944, p. 95 ss., la cui posizione   discussa da L. RUGGINI, *Economia e societ *, cit., p. 13 ss., la quale rivaluta i testi di Ambrogio dando importanza alle varianti ivi presenti rispetto al modello basiliano. Da ultimo vi   tornata S. PALUMBO, *La polemica in divites di Ambrogio e le omelie VI e VII di Basilio*, in *Temi e forme della polemica in et  cristiana (III-V secolo)*, a cura di M. Marin e M. Veronese, Bari, 2012, p. 369 ss.

<sup>(23)</sup> Il tema del valore della propriet  nel pensiero di Basilio   stato lungamente discusso. Cfr. la bibliografia citata in *Ricchezza e povert  nel cristianesimo primitivo*, a cura di M.G. Mara, 3<sup>a</sup>



nella pratica caritativa<sup>(24)</sup>.

Come nel Cappadoce la narrazione di Ambrogio gioca sull'opposizione – che può essere stata enfatizzata a scopi retorici – di miseria e necessità da un lato, pietà paterna<sup>(25)</sup> dall'altro: l'*inopia*<sup>(26)</sup>, conseguente probabilmente all'esecuzione patrimoniale subita dal *pauper* mentre era incarcerato<sup>(27)</sup>, può piegare la volontà del padre costringendolo alla terribile scelta di quale dei suoi figli porre in vendita. In un periodo di pauperizzazione di larghi strati della popolazione, la *deductio in auctionem* dei figli<sup>(28)</sup> doveva,

---

ed., Roma, 1998, p. 58, nt. 85. V., anche, C. MORESCHINI, *I Padri Cappadoci. Storia, letteratura, teologia*, Roma, 2008, p. 315 ss.

<sup>(24)</sup> Ne è emblema la realizzazione di Basiliade su cui cfr. C. CORBO, *Paupertas*, cit., p. 144 s. Sulle concezioni sottostanti alla sua istituzione, v., da ultimo, M. GIRARDI, *Basilio di Cesarea: le coordinate scritturistiche della 'Basiliade' in favore di poveri ed indigenti*, in *Classica et Christiana*, 9/2, 2014, p. 459 ss.

<sup>(25)</sup> Sulla *paterna pietas* che da «motivo etico» ispiratore di qualche decisione classica giunge, in età giustiniana, a costituire «la direttiva generale della legislazione nel campo dei rapporti di famiglia», v., B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano* cit., III, p. 9.

<sup>(26)</sup> Ovvero la condizione di assoluta indigenza. Sul lessico della povertà v. oltre nt. 39.

<sup>(27)</sup> Infatti, dopo essere stato riscattato, tornato *ad hospitium* con i suoi figli trova *omnia direpta* e nulla da mangiare. Di qui la fame sua e dei figli che, infine, *urgebat ad pretium* e lo costringe alla vendita della prole evitata in un primo momento. Il passo, dunque, sembrerebbe attestare il cumulo di esecuzione personale e di esecuzione patrimoniale. Sulla questione della concorrenza tra le due forme di esecuzione forzata v. L. PEPPE, *Riflessioni intorno all'esecuzione personale in diritto romano*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università degli Studi di Palermo*, 53, 2009, p. 157 ss.

<sup>(28)</sup> Sulla vendita dei figli, v., con una completa analisi delle fonti tardoimperiali, principalmente M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Vendita ed esposizione degli infanti da Costantino a Giustiniano*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 49, 1983, p. 179 ss.; C. LORENZI, *Si quis a sanguine infantem ... comparaverit. Sul commercio dei figli nel tardo impero*, Perugia, 2003, *passim*. In età classica non era consentita alcuna forma di cessione dei figli ai creditori: cfr. PS. 5.1.1, ove il divieto di vendita (giustificato sulla base del principio *homo enim liber nullo pretio aestimatur*) è associato a quello di dare in pegno o in *fiducia* il figlio mentre è ammessa la locazione di opere. La dazione in pegno risulta vietata anche da CI. 8.16.6 (a. 293) e da CI. 4.43.1 (a. 294) che sancisce l'invalidità altresì della vendita, della donazione e del trasferimento *quolibet alio modo* operati dai genitori. Da segnalare, inoltre, un rescritto dell'imperatore Diocleziano del 294 d.C. (CI. 4.10.12), con il quale si dichiara l'antigiuridicità del *ob aes alienum servire liberos creditoribus*, per la dubbia interpretazione del termine *liberi* in esso ricorrente che alcuni intendono nel senso di figli (del debitore) (cfr., principalmente, L. MITTEIS, *Reichsrecht und*

in effetti, essere diffusa sia nella parte orientale dell'impero (per la quale

---

*Volksrecht*, cit., p. 363 s.; E. WEISS, *Pfandrechtliche Untersuchungen*, I, Weimar, 1909, p. 63; R. BONINI, *Comportamenti illegali del creditore e perdita dell'azione o del diritto (nelle Novelle giustiniane)*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 40, 1973, p. 138 nt. 82), altri nel senso di soggetti di condizione libera (così, seppure con qualche incertezza, P. DE FRANCISCI, *Il P. Jandanae 62*, in *Aegyptus*, 1, 1920, p. 76, nt. 1). Sulla questione del significato di *liberi* v., ora, S. SCHIAVO, *Esecuzione personale*, cit., p. 61 ss., ove ulteriore bibliografia. Un diverso regime in materia di vendita dei figli è introdotto da Costantino che ammette la validità della vendita dei neonati dettata dall'estrema indigenza dei genitori (cfr. FV. 34, a. 313; CTh. 5.10.1, a. 329, su cui v., ora, C. LORENZI, *Forme di cessione dei figli nella legislazione costantiniana*, in *Diritto romano attuale*, 25-26, 2011, p. 93 ss. con ampia bibliografia nella nt. 1 [= *In margine a CTh. 5.10.1* (= *Brev. 5.8.1*). *Considerazioni sulle forme di cessione dei figli nella tarda antichità*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 20, Roma, 2014, p. 417 ss.]. La vendita dei figli adulti rimane vietata (cfr. FV. 33, a. 315), ma era praticata come dimostrano i ripetuti interventi imperiali in materia (v. oltre ntt. 31 e 32). Sugli sviluppi giustiniane e in particolare sulla Nov. 134.7 (a. 556), che sanziona i creditori che *κατέχεν ἢ εἰς ἐνέχυρον ἢ εἰς δουλικὴν ὑπηρσίαν ἢ μισθοῦν* i figli dei debitori, v. R. BONINI, *Comportamenti*, cit., p. 134 ss. Da ultimo, sul tema sono tornati E. HERMANN-OTTO, *Sklavenkinder in Recht, Ökonomie und Gesellschaft des Römischen Reiches*, in *Revue internationale des droits de l'antiquité*, 51, 2004, p. 173 ss.; C. CORBO, *Paupertas*, cit., p. 17 ss., limitatamente al provvedimento assunto da Costantino con CTh. 11.27.2, su cui è ritornata in *Tra Italia e Africa: la legislazione di Costantino sugli inopes parentes*, in *Koinonia*, 36, 2012, p. 37 ss.; A. LOVATO, *Vindicatio puerorum e status degli esposti nel Tardoantico*, in *Ravenna capitale. Giudizi* cit. (v. nt. 18), I, p. 245 s. nt. 14; cenni in A. PETRUCCI, *Lezioni di diritto privato romano*, Torino, 2015, p. 37 s. Sovente nella prassi la vendita dei figli precedeva l'autovendita del genitore, causa di schiavitù se conclusa (dal maggiore di venti anni) *ad pretium participandum*. A tale proposito, cfr. E. HERMANN-OTTO, *Causae liberales*, in *Index*, 27, 1999, p. 148 ss.; EAD., *Sklavenkinder*, cit., p. 175; M. NAVARRA, *Creditori e debitori*, cit., in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 17.II, Roma, 2010, p. 891 ss., con un riesame della questione della vendita dell'*homo liber* in merito alla quale cfr. L. PEPPE, *Riflessioni*, cit., p. 159 ss.; ID., *Fra corpo e patrimonio*, cit., p. 457 ss.; e, ora, C. CORBO, *Tra salvaguardia della libertas e tutela della bona fides: il caso della vendita dell'uomo libero*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 81, 2015, p. 155 ss. Su tutti questi temi v. G. CRIFÒ, *Semitae et vestigia libertatis*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, 3, Milano, 2007, p. 49 ss. Per la frequenza della vendita (o il pegno) dei propri figli, anche adulti, e della vendita di sé stesso in casi di estrema povertà, cfr., oltre ai cenni in A.H.M. JONES, *Il tramonto del mondo antico*, Bari, 1972, p. 441 s. (tr. it. di *The Decline of the Ancient World*, London, 1966), V. NERI, *I marginali nell'occidente tardoantico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari, 1998, p. 435, il quale ritiene che fossero mezzi attraverso i quali il debitore insolvente poteva adempiere e così «essere liberato» dal carcere pubblico. In generale, sulle vendite all'asta tra privati v. la bibliografia citata da N. DONADIO, *Le 'auktiones' private all'epoca di Plauto. Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all'asta nel mondo romano e loro tracce nella 'palliata' latina*, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. Cantarella e L. Gagliardi, Milano, 2007, p. 118, nt. 3.

vale la testimonianza di Basilio) sia in quella occidentale (per la quale parla Ambrogio). Sebbene *De Nab.* 5.21-24 riprenda quasi alla lettera il testo di Basilio, non c'è infatti motivo di dubitare che nella Cisalpina tardo antica la vendita dei figli costituisse un fenomeno reale<sup>(29)</sup>: «*miserabile spectaculum*» al quale Ambrogio dichiara anche altrove di avere personalmente assistito<sup>(30)</sup>. Situazioni di necessità spingevano i debitori più miserevoli a ricorrere ad atti di disposizione dei propri sottoposti per assicurare a sé e al resto della propria famiglia i mezzi di sopravvivenza.

Prova della loro diffusione nella tarda antichità sono i diversi interventi legislativi che in materia si registrano da Costantino in avanti<sup>(31)</sup>. Proprio negli anni dell'episcopato ambrosiano l'imperatore Teodosio I sancisce, con una costituzione emanata a Milano nel 391 d.C.<sup>(32)</sup> – forse per influsso

<sup>(29)</sup> Esclude che si tratti di una testimonianza fittizia, F. GORI nell'Introduzione all'edizione critica del *De Tobia* pubblicata nel VI volume dell'*Opera omnia di Sant'Ambrogio*, Milano-Roma, 1985, p. 145, nt. 6. In tal senso v., da ultimo, S. PALUMBO, *Ambrogio di Milano, De Nabuthae historia. Introduzione, traduzione con testo a fronte e commento*, Bari, 2012, p. 180.

<sup>(30)</sup> AMBR., *De Tob.* 8.29: *Vidi ego miserabile spectaculum, liberos pro paterno debito in auctionem deduci et teneri calamitatis heredes, qui non essent participes successionis, et hoc tam immane flagitium non erubescere creditorem. Instat urge addicit.* (...). Come per *De Tob.* 5.21 occorre segnalare la dipendenza testuale da Basilio la quale però non porta necessariamente a escludere che Ambrogio, durante il suo episcopato, o prima ancora, mentre era *consularis*, sia stato testimone oculare di situazioni simili (in questo senso F. GORI, *Introduzione*, cit., p. 225). Si tratta in questo caso di una vendita all'asta su iniziativa del creditore che *addicit* (sull'*addictio* come atto riconducibile al *dominus auctionis*, v. N. DONADIO, *Le 'auctiones'*, cit., p. 149). Pur deprecando l'*inhumanitas* del *fenerator* e la *stultitia* del debitore, Ambrogio non fa trapelare dubbi sulla liceità di una tale *auctio*, anzi così commenta: «*Non inmerito hasta agitur, ubi caput quaeritur: non inmerito ad auctionem pervenitur, ubi sors poscitur*». Si potrebbe ipotizzare che il padre avesse consegnato i figli in pegno al creditore: un atto non riconosciuto dall'ordinamento (v. sopra, nt. 28), ma cui si faceva ricorso nella pratica. La congettura concorda con le parole attribuite al *fenerator*: «*Mea (...) nutriti pecunia pro alimonia servitium recognoscant, pro sumptu licitationem subeant. Agitur hasta de pretiis singulorum*». Ma il più delle volte era il padre stesso, debitore, a prendere l'iniziativa come si ricava dal successivo § 30: «*Vendit plerumque et pater liberos auctoritate generationis, sed non voce pietatis et ad auctionem pudibundo vultu miseris trahit* (...).» Così nell'episodio narrato in *De Nab.* 5.21-24.

<sup>(31)</sup> V. sopra, nt. 28. Su essi cfr., per tutti, C. LORENZI, *Si quis*, cit., p. 93 ss.

<sup>(32)</sup> CTh. 3.3.1 IMPPP. VALENT(INIANUS), THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. TATTIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Omnes, quos parentum miseranda fortuna in servitium, dum vincuntum*

dello stesso Ambrogio<sup>(33)</sup> – l’invalidità della vendita dei figli adulti.

Orbene, quel che importa sottolineare è la correlazione posta all’inizio del passo del *De Nabuthae* tra la *deductio in auctionem* dei figli e la *ductio*. È lo spettro della *ductio* a produrre l’effetto di coartare la volontà del debitore fino a ridurlo a porre in vendita i figli, cioè la forza lavoro della sua famiglia<sup>(34)</sup>. Ma la vendita all’asta della prole è un rimedio temporaneo che può solo differire la *ductio* del *pater* stesso qualora in futuro dovesse essere nuovamente inadempiente ossia, nella fattispecie, non dovesse essere in grado di pagare al *potens* il canone annuale d’affitto della terra locatagli. Nel momento in cui il debitore non potrà più evitare di *trahi in carcerem*, perché non ha più figli da vendere e nessuno interviene per riscattarlo, sarà egli stesso assoggettato al creditore in una posizione, di fatto, non dissimile a quella di *servus*. Così si può affermare in base ad altri passi, sempre di Ambrogio, sui quali tornerò successivamente, in cui ricorre l’accostamento della condizione del debitore esecutato a quella degradante di *servitus*<sup>(35)</sup>. Nessuna notizia si può invece ricavare dai testi ambrosiani circa la possibilità per il debitore di liberarsi dal vincolo personale di assoggettamento al creditore con il lavoro: il che autorizza a escludere l’autoriscatto e conferma la tesi della natura prevalentemente affittiva, prima ancora che di coazione, dell’esecuzione personale<sup>(36)</sup>.

---

*requirit, addixit, ingenuitati pristinae reformetur. Nec sane remunerationem pretii debet exposcere, cui non minimi temporis spatium servitium satisfacit ingenui.* DAT. V ID. MART. MEDIOL.(ANO) TATIANO ET SYMMACHO CONSS.

Sulla costituzione, che si pone in continuità con quanto disposto da Costantino in FV. 33 (v. sopra, nt. 28), v., C. LORENZI, *Si quis*, cit., p. 93 ss., al quale si rinvia per la bibliografia (p. 93, nt. 193).

<sup>(33)</sup> A proposito del possibile influsso di Ambrogio su CTh. 3.3.1, cfr. B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, cit., III, p. 32; T. MAYER MALY, *Das Notverkaufsrecht des Hausvaters*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 75, 1958, p. 139.

<sup>(34)</sup> Il fatto che il debitore possa vendere i suoi figli pare confermare l’ipotesi che si tratti di un piccolo affittuario di condizione libera e non, ad. es., di un colono. Cfr., in tal senso, L. RUGGINI, *Economia*, cit., p. 95.

<sup>(35)</sup> Cfr. *De Tob.* 3.11; 4.13-14 e 7.26, sui quali v. oltre, rispettivamente a pp. 95 ss., 102 nt. 65, e 98.

<sup>(36)</sup> Cfr. L. PEPPE, *Studi sull’esecuzione*, cit., 146 ss., il quale è tornato su tali questioni in *Riflessioni*, cit., pp. 142 s. e 147 ss., e anche in *Fra corpo e patrimonio*, cit., p. 463 s. Ma v., ora,

Ambrogio esprime bene il carattere sanzionatorio dell'istituto. La carcerazione per debiti è una *poena*, termine già impiegato da Gellio in riferimento non solo all'esecuzione personale di età arcaica ma a quella praticata *nunc*, cioè al tempo dell'autore delle *Noctes Atticae* (II sec. d.C.)<sup>(37)</sup>. La continuità lessicale rivela che la visione dell'esecuzione come una sanzione non è per nulla affievolita nella tarda antichità, anzi, come provano anche gli altri testi di seguito presi in esame, è perfino rafforzata rispetto all'età classica<sup>(38)</sup>.

Il passo permette, altresì, di collegare il ricorso in concreto alla *ductio* alla condizione di *pauper* del debitore<sup>(39)</sup>. Nel caso rappresentato l'esecuzione

---

G. VALDITARA, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino, 2015, p. 29 ss., il quale, pur concordando circa l'inesistenza di «un diritto vero e proprio all'autoriscatto del debitore», ritiene che il creditore «in una ottica punitiva e satisfattiva» (p. 31) avesse il potere di fare lavorare l'*addictus* per scomputare con le *operae* il proprio debito.

<sup>(37)</sup> Cfr., per il tempo delle XII Tavole, GELL. 20.1.47: *Tertiis autem nundinis capite poenas dabant aut trans Tiberim peregre venum ibant*; per l'età classica, GELL. 20.1.51: *Addici namque nunc et vinciri multos videmus, quia vinculorum poenam deterrimi homines contemnunt*. Su tali testi v. L. PEPPE, *Riflessioni*, cit., p. 148.

<sup>(38)</sup> La permanenza del «meccanismo sanzionatorio» anche nel diritto postclassico che L. PEPPE, *Riflessioni*, cit., p. 148, valuta come probabile, stando alle testimonianze ambrosiane, appare certa.

<sup>(39)</sup> Sul problema della definizione della soglia di povertà a Roma, cfr. J.-M. CARRIÉ, *Nil habens praeter quod ipso die vestiebatur. Comment définir le seuil de pauvreté à Rome?*, in *Consuetudinis amor. Fragments d'histoire romaine (IIe-Ve siècles) offerts à Jean-Pierre Callu*, eds. F. Chausson et É. Wolff, Roma, 2003, p. 71 ss. In generale sul vocabolario della povertà cfr. J. LECLERQ, *Pour l'histoire du vocabulaire latin de la pauvreté*, in *Melto*, 3, 1967, p. 293 ss. e, per l'età tardoantica, Ch. PIETRI, *Les pauvres et la pauvreté dans l'Italie de l'Empire chrétien (IVe siècle)*, in *Christiana respublica. Éléments d'une enquête sur le christianisme antique*, Roma, 1997, p. 844 ss. [già in *Miscellanea historiae ecclesiasticae*, VI, *Congrès de Varsovie (25 juin-1er juillet 1978)*, I, *Les transformations dans la société chrétienne au IV<sup>e</sup> siècle*, Bruxelles 1983, p. 276 ss.]; Ch. FREU, *Les figures du pauvre dans les sources italiennes de l'antiquité tardive*, Paris, 2007. Per un'analisi della terminologia sociologica della tarda antichità nella varietà dei generi – non solo quello religioso e letterario ma anche quello giuridico – in cui viene utilizzata, v., ora, V. NERI, *Il lessico sociologico nella tarda antichità: l'esempio delle «Variae» di Cassiodoro*, in *Studi Storici*, 51, 2010, p. 5 ss. Sul lessico della povertà nelle fonti giuridiche tardoantiche, precisamente nel Codice Teodosiano, cfr., da diverse prospettive, D. GRODZYSKI, *Pauvres et indigents, vils et plébéiens. (Une étude terminologique sur le vocabulaire des petites gens dans le Code Théodosien)*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 53, 1987, p. 140 ss.; C. GEBBIA, *Il lessico della povertà nel Codice Teodosiano*, in *Hestiasis. Studi di tarda*

personale è un male, una *poena*, che colpisce il debitore in stato di povertà costretto a pagare *quod non habebat*.

### 3. — *La testimonianza del De Tobia.*

Altre e più numerose testimonianze, idonee a meglio identificare sul piano sociale i soggetti a rischio di carcerazione per debiti, si trovano nel *De Tobia* in cui Ambrogio polemizza contro la pratica delle *usurae*<sup>(40)</sup>.

È questo, come è noto, un motivo ricorrente nella patristica sia occidentale sia orientale del IV secolo d.C.<sup>(41)</sup> e dei secoli successivi, e che è presente anche nei canoni conciliari del periodo<sup>(42)</sup>. La veemenza della polemica si lega, come è stato già ben evidenziato in dottrina, alla congiuntura economica

---

*antichità offerti a Salvatore Calderone*, 6, Messina, 1989, p. 73 ss.; C. CORBO, *Paupertas*, cit., p. 4 s.; C. HUMFRESS, *Poverty and Roman Law*, in *Poverty in the Roman World*, eds. M. Aktins & R. Osborn, Cambridge, 2006, p. 183 ss.; Ch. FREU, *Rhétorique chrétienne et rhétorique de chancellerie: à propos des «riches» et des «pauvres» dans certaines constitutions du livre XVI du Code Théodosien*, in *Empire chrétien et Église aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles*, cit. (v. nt. 18), p. 173 ss.; da ultimo, M.V. ESCRIBANO PAÑO, «*Pauperes*» en el libro 16 del «*Codex Theodosianus*», in *Koinonia*, 36, 2012, p. 57 ss.

<sup>(40)</sup> Sulla posizione di Ambrogio rispetto al prestito feneratizio, notevolmente fiorente nella Milano del suo tempo (sul punto v. L. RUGGINI, *Economia*, cit., p. 198 s.), cfr., in specie, M. GIACCHERO, «*Fenus*» «*usura*» «*pignus*» e «*fideiussio*» negli scrittori patristici del quarto secolo: Basilio, Gregorio, Ambrogio, Gerolamo, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 3, Perugia, 1979, p. 448 ss.; V.R. VASEY, *The social Ideas*, cit., p. 165 ss.

<sup>(41)</sup> Vastissima la bibliografia sull'argomento. V., in particolare, L. RUGGINI, *Economia*, cit., p. 190 ss., con indicazione delle fonti patristiche occidentali e orientali sull'usura alle ntt. 591 e 592 con bibliografia; M. GIACCHERO, «*Fenus*», cit., p. 443 ss.; F. AMARELLI, *Cristianesimo ed impiego delle ricchezze: l'insegnamento di Gesù e le esortazioni dei Padri*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 12, Napoli, 1998, p. 257 ss.; M. LA MATINA, *Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura*, in *Pan*, 15-16, 1998, p. 131 ss.; S.R. HOLMAN, *The Hungry are Dying. Beggars and Bishops in Roman Cappadocia*, Oxford, 2001, pp. 114 ss., 123 ss. (a proposito di BAS., *Hom. in Ps.* 14b come modello per Gregorio di Nissa e Ambrogio); L. DATTRINO, *I Padri della Chiesa e l'usura*, Roma, 2005.

<sup>(42)</sup> Repertorio in J. GAUDEMET, *L'Église*, cit., p. 579 ss.; L. RUGGINI, *Economia*, cit., p. 200, nt. 627. Per l'esame delle numerose disposizioni in materia, cfr. M. GIACCHERO, *L'atteggiamento dei concili in materia d'usura dal IV al IX secolo*, in *Atti dell'Accademia Romanistica*



sfavorevole in cui versavano sia l'occidente sia l'oriente e che favoriva la richiesta di credito da parte di *pauperes*.

Se ne può trovare riscontro in:

De Tob. 3.11: (...) *Fecundus vobis etiam pauper ad questum est. Usurarius est egenus: cogentibus vobis habet quod reddat, quod impendat non habet. Misericordes plane viri quem alii absolvitis vobis addicitis. Usuras solvit qui victu indiget. An quicquam gravius? Ille medicamentum quaerit, vos offertis venenum: panem implorat, gladium porrigitis: libertatem obsecrat, servitutem inrogatis: absolutionem precatur, informis laquei nodum stringitis,*

ove la condanna dell'attività feneratizia riguarda specificamente il prestito oneroso praticato a poveri<sup>(43)</sup> oggetto nel IV secolo di provvedimenti legislativi ispirati, secondo un filone interpretativo tradizionale, dal cristianesimo<sup>(44)</sup>. Il biasimo espresso da Ambrogio va, dunque, letto nel quadro

---

*Costantiniana*, 4, Perugia, 1981, p. 327 ss. V., anche, E. BIANCHI, *In tema di usura. Canonici e legislazione imperiale del IV secolo*, I, in *Athenaeum*, 61, 1983, p. 321 ss.; ID., *In tema di usura. Canonici e legislazione imperiale del IV secolo*, II, in *Athenaeum*, 62, 1984, p. 136 ss.

<sup>(43)</sup> Cfr. anche AMBR., *De Tob.* 21.80-82. Per una valutazione del peso del modello basiliano su Ambrogio, L. RUGGINI, *Economia*, cit., p. 196 ss.

<sup>(44)</sup> Per i mutui in natura, cfr. CTh. 2.33.1 IMP. CONSTANT(INUS) A. AD DRACILIANUM AGENTEM VICES P(RAEFECTORUM) P(RAETORI)O. *Quicumque fruges humidas vel arentes indigentibus mutuas dederint, usurae nomine tertiam partem superfluum consequantur, id est ut, si summa crediti in duobus modis fuerit, tertium modium amplius consequantur. Quod si conventus creditor propter commodum usurarum debitum recipere noluerit, non solum usuris, sed etiam debiti quantitate privandus est. Quae lex ad solas pertinet fruges: nam pro pecunia ultra singulas centesimas creditor vetatur accipere.* P(RO) P(OSITA) CAESAREA XV KAL. MAI. PAULINO ET IULIANO CONSS. (a. 325); per i mutui in denaro, cfr. CTh. 2.33.2 IMPPP. VALENTIN(IANUS), THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. CYNEGIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. *Quicumque ultra centesimam iure permissam quicquid sub occasione necessitatis eruerit, quadrupli poenae obligatione constrictus, sine cessatione, sine requie protinus ablata redhibebit. Hi vero, qui antea pari furore grassati uspiam detegentur, in duplum extorta restituant.* DAT. VIII KAL. NOVEMB. CONSTANT(INO)P(OLI) HONOR(IO) NB. P. ET EVODIO V. C. CONSS. (a. 386). Entrambe le costituzioni, in materia di *usurae* convenzionali, sanzionano la condotta del creditore che, approfittando dell'indigenza (CTh. 2.33.1) o dell'*ocasio necessitatis* (CTh. 2.33.2) in cui versava il debitore – motivi in apparente armonia con la precettistica cristiana – si faceva pagare *usurae* oltre i limiti legali. Tuttavia, il tasso massimo (50%), stabilito da Costantino nel 325, oltre il quale si configura l'illecito, rimane troppo elevato per ipotizzare una misura a effettiva tutela del debitore. Risulta, invece, più severo l'intervento di Teodosio il Grande



dell'attività pastorale di difesa dei deboli vittime di ricchi e avidi *feneratores* pronti a concedere denaro, dietro pagamento di interessi, a soggetti in stato di bisogno<sup>(45)</sup> che, a causa della speculazione creditizia, degradano progressivamente in una vera e propria condizione di indigenza<sup>(46)</sup>.

Anche qui, nel gioco di proposizioni antitetiche, ricorre un'espressione – «*quem alii absoluitis, vobis addicitis*» – conforme al linguaggio tecnico dell'esecuzione personale che, tuttavia, è impiegato a prescindere da un contesto processuale attuale: si prefigura una situazione potenziale, l'assoggettamento del debitore al creditore, con il fine di impressionare l'uditorio. In questo senso, ha ragione Mitteis a considerarlo un uso retorico<sup>(47)</sup>. Ma, non sbaglia neanche Heimbach a includere il passo tra quelli che attestano die

---

con la previsione della *poena quadrupli* nei confronti del creditore che si sia approfittato del debitore in stato di necessità estorcendogli *usurae ultra centesimam*, vale a dire oltre il saggio del 12% annuo in vigore già dalla fine della repubblica e ribadito da Costantino – ma dopo l'introduzione della *siliqua* in realtà il tasso era al 12,5% (cfr. F. FASOLINO, *Studi sulle usurae*, Salerno, 2006, p. 166) – nella chiusa di CTh. 2.33.1. Su i due provvedimenti e la loro presunta ispirazione cristiana, v., per tutti, L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell'età imperiale*, in *Index*, 25, 1997, pp. 558 s. e 567 ss., ove ulteriore bibliografia. Adde N. HAYASHI, *Interessi nella tarda antichità*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 12, Napoli, 1998, p. 331 ss.; S. TAFARO, *Debitori e debito: nuove prospettive*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, 1, 2008, p. 252 (limitatamente a CTh. 2.33.1).

<sup>(45)</sup> In Ambrogio compaiono anche altre «cause concrete che spingono a contrarre un mutuo oneroso» che, come ha evidenziato M. GIACCHERO, «*Fenus*», cit., p. 462 ss., non sono presenti nella patristica greca (secondo l'A. perché ignote all'Oriente): il *fenus* contratto per riscattare parenti caduti nelle mani dei barbari (*De Tob.* 3.9-10), il prestito con *usurae* all'*adulescens* (*De Tob.* 6.23-24), a giocatori di dadi (*De Tob.* 11.38), a piccoli *possessores* di fondi dalla scarsa redditività (*De Tob.* 21.80-82), a *negotiatores* che si impegnano a pagare le *usurae* anziché in denaro, in merci (*De Tob.* 14.49-50). Su tale casistica di «prestiti a scopi, prevalentemente improduttivi o, comunque, altamente rischiosi», cfr. L. RUGGINI, *Economia*, cit., p. 191 ss.

<sup>(46)</sup> Il meccanismo è ben descritto dallo stesso Ambrogio nel precedente passo, *De Tob.* 3.10, che si riporta in parte: (...) *Itaque antequam det, recipere festinat et qui in summa subvenire se dicit usuras exigit. «Calendis» inquit «usuras dabis, faenus interim, si non habueris unde restituas, non requiro». Ita ut semel det, frequenter exagitat et semper sibi debere efficit. Hac arte tractat virum. Itaque prius eum chirographis ligat et adstringit vocis suae nexibus. Numeratur pecunia, addicatur libertas, absoluitur miser minore debito, maiore alligatur.*

<sup>(47)</sup> L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht*, cit., p. 453, nt. 3.

«Fortdauer der Addiction» nel tardo impero<sup>(48)</sup>. Se la conseguenza evocata poteva turbare e spaventare è, infatti, perché era realmente temibile. Ed è una conseguenza che corrisponde alla logica dell'equivalenza debito/corpo che sottostà all'*addictio*<sup>(49)</sup> e rende possibile che il creditore insoddisfatto si impossessi materialmente del debitore assoggettandolo a sé. È quanto, giocando ancora sulle antitesi, Ambrogio esprime in termini reali (non giuridico-formali) nella locuzione «*libertatem obsecrat, servitutem irrogatis*» ove chi chiede la libertà è il debitore e chi infligge la schiavitù sono i creditori usurai<sup>(50)</sup>.

Tornando, poi, al dato sociale, *De Tob.* 3.11 conferma quanto già emerso dall'analisi di *De Nab.* 5.21 ovvero che a subire l'*addictio* è un *pauper* in condizione di disagio economico. *Usuras solvit qui victu indiget*, paga gli interessi chi manca del cibo: così denuncia Ambrogio.

Non occorre tuttavia pensare che l'esecuzione personale fosse sempre e soltanto per debitori insolventi che avevano richiesto un prestito perché in condizioni di povertà assoluta. La storiografia ha, in effetti, già da tempo chiarito che *pauper* è termine che non equivale a individuo del tutto privo di mezzi economici, ma include il 'ceto medio' a rischio di povertà il più delle volte proprio per il ricorso al prestito feneratizio: piccoli proprietari che si indebitavano con i ricchi dediti all'attività usuraia<sup>(51)</sup>.

<sup>(48)</sup> Analoghe considerazioni possono formularsi a proposito dell'espressione «*addicitur libertas*» ricorrente in *De Tob.* 3.10 (v. sopra nt. 46).

<sup>(49)</sup> Sulla base dell'improponibilità di «uno sdoppiamento tra “*corpus*” e “*bona*”» «per la stragrande maggioranza dei cittadini e sudditi», V. GIUFFRÈ, *Studi sul debito. Tra esperienza romana e ordinamenti moderni*, 2<sup>a</sup> ed., Napoli, 1999, p. 39, argomenta a favore di un «filone della romanistica» (bibl. a p. 65 s., nt. 1) per il quale l'esecuzione comunemente detta personale «era una esecuzione (pure) 'patrimoniale'». Il che ha in sé un nucleo di verità, a mio avviso però assai marginale, che, se enfatizzato, rischia di offuscare la natura prevalentemente affittiva dell'esecuzione sul corpo del debitore su cui v. sopra, p. 92 e nt. 36.

<sup>(50)</sup> «*Usurae inferunt servitutem*» ripete Ambrogio più in là, in fine di *De Tob.* 4.14.

<sup>(51)</sup> La persistenza nel tardo impero di un'ampia classe «media» è notata, tra altri, da P. BROWN, *Povertà*, cit., p. 68 ss., che sfata la rappresentazione, prevalente nelle fonti cristiane tardoantiche, di una società fortemente «polarizzata» tra ricchi e poveri. Secondo l'insigne studioso proprio la protezione del ceto medio, fatto di soggetti «deboli» (*tenuiores*) socialmente vulnerabili, «era fondamentale per il consolidarsi del potere del vescovo come

Il che mi pare che possa trovare conferma in:

De Tob. 7.26: *Mox et laudata venduntur et inferuntur iam non instrumenta, sed vincula. Tamen adhuc quaerendi fideiussores. 27. Tribuuntur induciae, non ut praedem libertatis inveniatur, sed ut consortem servitutis adiungat, qui se societ aerumnosos (...).*

Ambrogio sta commentando il caso di un mutuatario che, per ottenere una dilazione (e con ciò evitare i *vincula*)<sup>(52)</sup>, è costretto a vendere le sue cose di maggior pregio. Non si tratta, dunque, di un soggetto assolutamente indigente: ha dei beni che può mettere in vendita.

Mitteis, pur citandolo, non si sofferma su questo passo che, ancora una volta, colpisce invece per la precisione tecnica del lessico: *instrumenta, vincula, fideiussores, induciae, praes*.

Ma il testo offre anche ulteriori elementi. Ambrogio riferisce che il mutuante per concedere le *induciae* pretendeva che il mutuatario offrisse fideiussori. Una posizione pericolosa quella del garante, potenziale compagno di schiavitù (*consors servitutis*)<sup>(53)</sup>: chiara allusione all'esecuzione personale che è ripetuta, sempre in relazione al *fideiussor*, in

De Tob. 23.89: (...) *Ille nudabitur, ille pro te in vincla ducetur (...)*<sup>(54)</sup>.

La preoccupazione per la sorte del garante emerge ancora in

De Tob. 10.36: *Quotiens vidi a foeneratoribus teneri defunctos pro pignore et*

---

leader locale» (p. 118). L'appartenenza alle classi medie d'altronde non assicurava ricchezza; le condizioni economiche potevano variare molto ed essere perfino modeste: in proposito, v., A.H.M. JONES, *Il tramonto*, cit., p. 417 ss. Sull'equivalenza del termine *pauper* usato da Ambrogio a πέννης, ricorrente in Basilio nel significato di piccolo proprietario terriero, cfr., M. FORLIN PATRUCCO, *Poverta*, cit., p. 230, nt. 23.

<sup>(52)</sup> Sul «ruolo centrale» del *metus vinculorum* nell'esecuzione personale, cfr. L. PEPPE, *Riflessioni*, cit., p. 148.

<sup>(53)</sup> Cfr. AMBR., *De Tob.* 7.27. Coerentemente Ambrogio (*De Tob.* 23.89-90) ammonisce dal non garantire debiti altrui. Si tratta di un motivo non presente nella patristica greca: cfr. M. GIACCHERO, «Fenus», cit., pp. 447 s. e 472 s.

<sup>(54)</sup> Il passo non è preso in considerazione né da G.E. HEIMBACH, *Die Lehre von dem Creditum*, cit., p. 17 ss., né da L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht*, cit., p. 453 ss.

*negari tumulum, dum foenus exposcitur! Quibus ego adquevi libenter, ut suum constringeret debitorem, ut electo eo fideiussor evaderet. Hae sunt foeneratoribus leges. Dixi itaque: tenete reum vestrum et ne vobis posit elabi, domum ducite, claudite in cubiculo vestro, carnificibus duriores, quoniam quem vos tenetis carcer non suscipit, exactor absolvit. Peccatorum reos post mortem carcer emittit, vos clauditis. Nunc vero capite minutus est, vehementioribus tamen nexibus alligate, ne vincula vestra non sentiat durus et rigidus debitor, et qui iam non noverit erubescere. Unum sane est, quod non timere possitis, quia poscere non novit alimenta.*

Come già in *De Nab.* 5.21, Ambrogio parla in prima persona quale testimone oculare<sup>(55)</sup> di un macabro caso nel quale ebbe modo di intervenire (forse in qualità di governatore provinciale, ma più probabilmente in qualità di vescovo) per autorizzare i *foeneratores*, con un provvedimento giudiziario, a trattenere nel proprio carcere *pro pignore* il cadavere del debitore e a negarne la sepoltura<sup>(56)</sup>. Pur deplorando la condotta degli usurai, Ambrogio, che mostra di avere ben presente il regime della *fideiussio*, acconsentì *libenter* il ‘sequestro’ per salvaguardare il fideiussore: la scelta dei creditori di procedere in via esecutiva aggredendo il corpo del defunto debitore principale, secondo il ragionamento di Ambrogio, liberava, infatti, il garante<sup>(57)</sup>.

<sup>(55)</sup> Osservava L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht*, cit., p. 455: «So konnte Ambrosius nicht schreiben, wenn er nicht Bilder aus seiner Zeit vor Augen hatte». Aderisce a tale notazione L. ARU, *Sul sequestro del cadavere del debitore in diritto romano*, in *Studi in memoria di A. Albertoni*, I, Padova, 1935, p. 294. Pensa a un’esperienza diretta anche L. RUGGINI, *Economia*, cit., p. 195 s. e nt. 608.

<sup>(56)</sup> Del passo mi sono diffusamente occupata in *Creditori e debitori*, cit., p. 852 ss., al quale rinvio per la bibliografia e per l’esame dei diversi e complessi problemi di ordine giuridico cui il brano dà luogo a cominciare dalla liceità della condotta dei creditori che il passo del *De Tobia* pare sottintendere. La pratica del ‘sequestro’ del cadavere del proprio debitore, attestata soltanto in epoca tardoimperiale, risulta specificamente repressa in ET. 75 e in CI. 9.19.6 (a. 526) dell’imperatore Giustino, fonti posteriori al tempo per il quale vale la testimonianza di *De Tob.* 10.36-37. Sul tema cfr. anche G. PURPURA, *La ‘sorte’ del debitore oltre la morte. Nihil inter mortem distat et sortem* (AMBROGIO, *De Tobia* X, 36-37), in *Iuris Antiqui Historia*, 1, 2009, p. 41 ss.

<sup>(57)</sup> Secondo A. ESMEIN, *Débiteurs privés de sépulture*, in *Mélanges d’histoire du droit et de la critique*, Paris, 1886, p. 256, Ambrogio avrebbe considerato il ‘sequestro’ del cadavere del

In un contesto palesemente polemico egli fa leva sulla sterilità soddisfacente del riprovevole accanimento dei creditori sul cadavere del debitore, a riprova della natura essenzialmente affittiva dell'esecuzione sulla persona del debitore, sia in vita sia – come in questo caso – in morte. Non occorre in questa sede insistere sulla gravità che nella mentalità antica, sia pagana sia cristiana, rivestiva l'impedire al defunto il riposo eterno<sup>(58)</sup> né sull'obiettivo pratico che i creditori mediante la presa del corpo del defunto *pro pignore* perseguivano: ottenere l'adempimento del debito da parte dei parenti tenuti al *funus* che, indirettamente coartati, si piegavano al pagamento per riscattare il corpo del proprio familiare.

Anche in questa occasione non può sfuggire la precisione tecnica di termini come *pignus*, *fenus*, *debitor*, *fideiussor*, *foeneratores*, *reus*, *domum ducere*, *carcer*, *nexi*, *vincula*<sup>(59)</sup>.

Ma è nell'esordio del successivo § 37 che si ha prova testuale della persistenza dell'esecuzione personale ancora nella seconda metà del IV sec. d.C.:

---

debitore come un atto giuridico che produceva lo stesso effetto estintivo della *litis contestatio* sul quale, assieme al principio della *libera electio*, si fondava la disciplina di età classica della *fideiussio* secondo cui il creditore può a sua scelta intentare l'azione contro il debitore principale o il fideiussore con conseguente liberazione del soggetto contro il quale l'azione non è stata proposta. La vigenza ancora nel tardo impero di questo regime è confermata da diversi testi tra cui un passo delle *Pauli Sententiae* con la cui formulazione il brano di Ambrogio presenta evidenti assonanze (cfr. PS. 2.17.16: *Electo reo principali fideiussor vel heres eius liberatur. Non idem in mandatoribus observatur*). In proposito, v., M. NAVARRA, *Creditori e debitori*, cit., p. 854 s., ove fonti e bibliografia.

<sup>(58)</sup> A proposito delle credenze in materia di sepoltura, cfr. E. MARBACH, s.v. *Manes*, in *PW*, 14.1, c. 1051 ss.; V. CAPOCCI, *Sulla concessione e sul divieto di sepoltura nel mondo romano ai condannati a pena capitale*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 22, 1956, p. 282 ss., nt. 32 e bibl. ivi cit., con particolare riferimento alle dottrine vigenti nel paganesimo greco-romano del III sec. d.C. e nel contemporaneo ambiente cristiano.

<sup>(59)</sup> Sull'utilizzazione nel *De Tobia* dei termini inerenti al prestito a interesse con valenza giuridica tecnica, cfr. M. GIACCHERO, «*Fenus*», cit., p. 443 ss. Interessanti osservazioni sull'uso improprio – che non riguarda però questo specifico contesto espositivo – del linguaggio giuridico e, in particolare, della terminologia del capitale dato in prestito, in L.F. CORALUPPI, *Uso retorico del lessico giuridico nel De Tobia di Ambrogio: considerazioni preliminari*, in *Nuovo e antico nella cultura greco-latina di IV-VI secolo*, a cura di I. Gualandri, F. Cona, R. Passarella, *Quaderni di Acme*, 73, Milano 2005, p. 685 ss.

De Tob. 10.37: *iussi levari corpus, et ad feneratoris domum exequiarum duci: sed etiam inde clausorum mugitu talia personabant.*

Le grida dei carcerati (che per il contesto narrativo possono essere identificati con i debitori eseguiti)<sup>(60)</sup> risuonano nella *domus* del *fenerator*: dunque, nella prigione privata del creditore<sup>(61)</sup>.

Inequivocabilmente allude alla *ductio*<sup>(62)</sup>, con un linguaggio che pare evocare addirittura l'antica *manus iniectio*<sup>(63)</sup>, anche

De Tob. 9.34: (...) *Foenerator pecuniae caput obligat, manum tenet, sortem ducit* (...).

Come si è già osservato a proposito di *De Tob.* 3.11<sup>(64)</sup>, è difficile pensare di essere di fronte a una formulazione usata per impressionare l'uditorio con una mera reminiscenza di un tempo arcaico: l'efficacia oratoria non può prescindere da una rappresentazione plausibile di situazioni avvertite come

---

<sup>(60)</sup> In questo senso anche G. PURPURA, La 'sorte', cit., p. 60, anche se aderisce all'opinione per la quale alla fine del IV le carceri private cominciarono ad essere proibite «mirando alla sostituzione con le pubbliche» (p. 58). V. oltre, nt. 78.

<sup>(61)</sup> J.-U. KRAUSE, *Gefängnisse*, cit., p. 156, sostiene che AMBR., *De Tob.* 10.36 ss. attesti che il debitore era tenuto nel carcere pubblico e che, dopo la sua morte, l'*exactor* («staatliche Organe») avesse rilasciato il suo cadavere. Invero, dal passo si arguisce soltanto che Ambrogio ricorre a un artificio retorico contrapponendo alla situazione concreta di cui si occupa il rilascio del cadavere del debitore (fiscale?) ad opera dell'*exactor* e la dimissione dal *carcer* dei *rei peccatorum* dopo la morte. L'intervento in età tardoimperiale di un organo pubblico nell'esecuzione sulla persona è compatibile con la logica del sistema processuale della *cognitio* postclassica, ma nei modi già indicati da G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, III, *Il periodo postclassico e giustiniano*, Padova, 1988, p. 892: «Le mani sul convenuto non venivano più messe materialmente dall'attore, ma da un *executor*, il quale per altro, almeno fino allo scorcio del IV sec., lo faceva o lasciava custodire dallo stesso attore in un proprio carcere».

<sup>(62)</sup> Cfr., in questo senso, G.E. HEIMBACH, *Die Lehre von dem Creditum*, cit., p. 19; L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht*, cit., p. 454 (che cita 9.33).

<sup>(63)</sup> Le cui ultime menzioni si incontrano nel cap. 61 della *lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis* del 44 a.C. (*FIRA*, I, p. 179) e nel *SC. de pago Montano* risalente alla fine della repubblica (*FIRA*, I, p. 273).

<sup>(64)</sup> V. sopra, p. 96 s.

familiari. Il che depono a favore della sostanziale attendibilità dei riferimenti all'esecuzione sul corpo del debitore.

Altri richiami o sono vagamente allusivi, come nel caso di *De Tob.* 4.13-14 ove pur sempre emerge il nesso causale tra *usurae* e *servitus*<sup>(65)</sup>, o segnalano con precisione che *carcer* e *vincula* sono ciò che attende il debitore inadempiente, come nel caso di *De Tob.* 5.20<sup>(66)</sup>.

#### 4. — *Conclusioni.*

L'insieme dei testi fin qui esaminati mostra che nella parte occidentale dell'impero i debitori continuavano a essere assoggettati ai creditori, che li tenevano nel loro carcere privato, ancora sul finire del IV secolo d.C.

La questione che, a questo punto, lo storico del diritto può porsi è di valutare se la carcerazione fosse legittima o, al contrario, persistesse nella prassi in violazione del diritto vigente.

In quest'ultimo senso si era schierato Mitteis persuaso che l'esecuzione personale perdura «wenigsten *de facto*» durante tutto l'impero dopo che «mindestens seit dem Ende des vierten Jahrhunderts», la *ductio* del debitore era stata esclusa «*de iure*». In altre parole, al più tardi nel 388 con CTh. 9.11.1<sup>(67)</sup>, al creditore sarebbe stato vietato di esercitare il carcere privato, ma l'esecuzione personale in concreto «nicht ausgestorben» fino a Giustiniano come comproverebbero sia il susseguirsi nel V e nel VI secolo di provvedimenti imperiali in materia<sup>(68)</sup> sia la testimonianza di

<sup>(65)</sup> *De Tob.* 4.13: (...) *Quid vobis iniquius, qui pecuniam datis et vitam obligatis et patrimonium?* (...) 14. (...) *Etenim velut urna ferali misera sors voluitur perituri debitoris luenda supplicio. (...) Illic enim unius captivitas, hic plurimorum addicitur.* (...)

<sup>(66)</sup> *De Tob.* 5.20: (...) *hic carcere totus includitur (...) hic aere vacuas offert vinculis adligandas.*

<sup>(67)</sup> CTh. 9.11.1 IMPPP. VAL(ENTINI)ANUS, THEOD(OSIUS) ET ARCA(DIUS) AAA. ERYTHRIO PRAEF(ECTO) AUGUSTALI. *Si quis posthac reum privato carceri destinavit, reus maiestatis habeatur.* DAT. PRID. KAL. MAI. THESSAL(ONICAE) THEOD(OSIO) A. II ET CYNEGIO V. C. CONSS.

<sup>(68)</sup> Che Mitteis individua precisamente in una costituzione di Zenone (CI. 9.5.1, a. 486) e in una di Giustiniano (CI. 9.5.2, a. 529).



Ambrogio<sup>(69)</sup>.

L'opinione dell'insigne romanista si fondava, dunque, da un lato, sul dare piena fiducia ad Ambrogio come fonte e, dall'altro, sulla presunta inerenza di CTh. 9.11.1 (e dei successivi interventi imperiali) all'incarcerazione del debitore.

L'attendibilità dei testi ambrosiani è fuori discussione<sup>(70)</sup>: descrivono la reale condizione e sorte dei debitori – almeno quelli in stato d'indigenza – al tempo in cui Ambrogio scrive. Tuttavia, per contestualizzare in maniera corretta le situazioni attestate, bisognerebbe avere certezza dell'età di composizione delle opere dalle quali provengono i brani. Per entrambi i trattati, invece, il problema è aperto anche se, per opinione prevalente, ambedue vanno collocati negli anni dell'influenza basiliana. La redazione del *De Nabuthae* sembra doversi assegnare al periodo compreso tra il 386 e il 389 d.C.<sup>(71)</sup>; la datazione del *De Tobia* pare potersi similmente fissare nell'intervallo tra il 385 e il 389 d.C.<sup>(72)</sup>. È evidente che se i due trattati fossero stati composti prima del 388, anno in cui è *data* CTh. 9.11.1, i passi ambrosiani non potrebbero provare alcun eventuale contrasto tra diritto imperiale e prassi.

<sup>(69)</sup> L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht*, cit., p. 450 ss.

<sup>(70)</sup> Sulla validità degli scritti di Ambrogio come fonte storica, v. L. RUGGINI, *Economia*, cit., p. 10 ss., che ne rivendica l'indispensabilità «allo studio della società e dell'economia cisalpina in tutta la seconda metà del IV secolo».

<sup>(71)</sup> Per una sintetica messa a punto delle diverse opinioni circa la datazione dell'opera, v. ora, S. PALUMBO, *Ambrogio di Milano*, cit., p. 23 s. Sulla tradizione manoscritta del *De Nabuthae* in connessione con problemi storico-sociali, v. M. NALDINI, *Il De Nabuthae historia di S. Ambrogio: nota esegetica*, in *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, 2, *Esegesi e filologia*, Lecce, 1995, p. 409 ss.

<sup>(72)</sup> Per lo *status quaestionis*, v. F. GORI, *Introduzione*, cit., p. 28 ss. Tra la letteratura ivi discussa cfr., in particolare, M. GIACCHERO, *Ambrosii De Tobia. Saggio introduttivo, traduzione con testo a fronte*, Genova, 1965, p. 10 ss. secondo la quale la prima parte del *De Tobia*, fino al § 45 – a cui in prevalenza appartengono i testi esaminati nel presente studio – con ogni probabilità fu composta contemporaneamente all'epistola inviata da Ambrogio al vescovo di Trento, Vigilio (*Ep.* 19, PL 16, 1024-1025), cioè nel 385; la seconda parte è invece databile all'incirca al 389 d.C. Adde W. DUNPHY, *On the Date of St. Ambrose's De Tobia*, in *Sacris Erudiri*, 27, 1984, p. 27 ss. (per una data compresa tra il 375-376 e il 385-386).

Né può essere accolto l'accostamento proposto da Mitteis dei testi di Ambrogio alle leggi imperiali sopra citate se si passa a verificare il tenore di CTh. 9.11.1 e la sua supposta attinenza alla carcerazione del debitore. A tale proposito mi permetto di rinviare a quanto altrove ho sostenuto<sup>(73)</sup>. La condotta sanzionata dal provvedimento imperiale del 388 d.C., peraltro probabilmente emanato in risposta alla specifica situazione locale dell'Egitto, appare essere non quella di un creditore che detiene il proprio debitore nel suo carcere, ma piuttosto quella di chiunque, nell'esercizio dell'attività di repressione poliziesca<sup>(74)</sup>, tenesse i rei in attesa di giudizio<sup>(75)</sup>, anziché in pubbliche prigioni, in locali privati<sup>(76)</sup>. Il che pare consono all'attrazione della fattispecie al *crimen maiestatis*: un'interpretazione questa che può essere estesa a tutte le costituzioni imperiali in materia di divieto del carcere privato<sup>(77)</sup>. In sintesi, non esistono fonti giuridiche che comprovino il divieto di *ductio* sostenuto da buona parte della dottrina<sup>(78)</sup>.

In considerazione di tutti questi elementi, a me pare, dunque, che i testi del vescovo di Milano possano essere letti come segno del persistente

---

<sup>(73)</sup> M. NAVARRA, *Sul divieto del carcere privato*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 75, 2009, p. 214 ss., cui si rinvia anche per una sintesi delle posizioni in dottrina.

<sup>(74)</sup> Non solo funzionari imperiali ma anche guardie private armate da *potentes* latifondisti.

<sup>(75)</sup> Cioè gli imputati nei processi criminali e, per certo dall'età giustiniana, i convenuti nelle *causae pecuniariae*.

<sup>(76)</sup> Ad analoghe conclusioni è giunta, di fatto contemporaneamente, S. SCHIAVO, *Esecuzione personale*, cit., p. 72 ss., la quale ipotizza che la costituzione mirasse a reprimere «abusi della custodia cautelare».

<sup>(77)</sup> Per l'esame della costituzione di Zenone (CI. 9.5.1) e di quella di Giustiniano (CI. 9.5.2) rinvio a M. NAVARRA, *Sul divieto*, cit., pp. 227 ss. e 231 ss. La non attinenza di questi provvedimenti all'esecuzione sulla persona del debitore è sostenuta anche da S. SCHIAVO, *Esecuzione personale*, cit., pp. 76 ss. e 97 s., che riferisce ambedue alla carcerazione preventiva.

<sup>(78)</sup> Con, in ogni caso, notevole varietà di posizioni che, semplificando, possono ricondursi a due indirizzi principali: alcuni studiosi ritengono che la legislazione tardoimperiale vietando il carcere privato abbia abolito l'esecuzione personale (salvo, così ad es. secondo Mitteis, permanere nella prassi); altri invece sostengono che l'esecuzione personale rimase in vigore nella forma di carcerazione del debitore nelle prigioni pubbliche in luogo di quella nel carcere privato del creditore. Per la bibliografia rinvio a M. NAVARRA, *Sul divieto*, cit., p. 212 s., ntt. 17-20 e p. 216, nt. 34.

esercizio, conforme al diritto vigente, dell'esecuzione sul corpo del debitore in situazione di povertà.

Esecuzione patrimoniale ed esecuzione personale continuano a coesistere nel diritto tardo imperiale. In un tessuto socio-economico caratterizzato dall'accentuarsi delle diseguaglianze e in cui i rapporti giuridici sono improntati sulla forza e la preminenza dei *potentes*, ci sono tutti i presupposti perché la *ductio* sopravviva a vantaggio del creditore che non può adeguatamente soddisfarsi sui beni del debitore come nel caso in cui quest'ultimo sia indigente. Ed è proprio in tali situazioni, allorquando il *pauper* è costretto a «*solvere, quod non habebat*», che emerge l'arcaica natura sanzionatoria dell'esecuzione personale.

Ambrogio coglie tutto ciò esattamente: il carcere per il debitore è sostanzialmente una *poena*.

